Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 256 del 31 ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 186

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DI MILANO

DECRETO RETTORIALE 24 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

STATUTO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1996, n. 236;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 265, l'art. 7 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 374, e l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475;

Constatato che i consigli delle facoltà di cui si compone l'Università Cattolica del Sacro Cuore hanno espresso il parere per le materie relative all'ordinamento didattico;

Vista la proposta del senato accademico formulata nelle sedute del 16-18 giugno 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 giugno 1996;

Vista la rettorale n. 5009 del 24 giugno 1996 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto dell'Universtà Cattolica del Sacro Cuore per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 settembre 1996 con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità e di merito;

Considerato che il consiglio di amministrazione nella seduta del 23 ottobre 1996, previo parere espresso dal senato accademico nella seduta del 18 ottobre 1996, ha preso atto degli anzidetti rilievi conformandosi ai medesimi;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Decreta:

È emanato lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

TITOLO I

Principi generali

ART. 1

CARATTERE E FINALITÀ

1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, fondata dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente morale riconosciuto con R.D. 24 giugno 1920, n. 1044, è stata, su iniziativa del detto Istituto, canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920, ed e stata giuridicamente riconosciuta con R.D. 2 ottobre 1924, n. 1661, quale Università libera. L'Università Cattolica è università non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti.

2. L'Università Cattolica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere. L'Università Cattolica adempie a tali compiti attraverso un'istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.

3. L'Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l'obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei princìpi morali, i problemi della società e della cultura.

4. L'Università Cattolica, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia che le è riconosciuta dalla Costituzione, nel rispetto dei principi contenuti negli accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nella legislazione vigente.

ART. 2

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI

1. L'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, quale ente fondatore e promotore dell'Università Cattolica, ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto.

ART. 3

STRUTTURE E SEDI

1. L'Università Cattolica realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonchè attraverso le proprie strutture amministrative.

2. L'Università Cattolica programma e organizza l'attività delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza, assicurando la partecipazione e là valorizzazione delle professionalità del personale docente, sanitario, amministrativo e tecnico, in base alle rispettive competenze e responsabilità.

3. L'Università Cattolica ha sede in Milano e svolge la propria àttività altresì nelle sedi di Brescia, Piacenza e Roma, nonchè in altre sedi individuate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel quadro dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

ART. 4

TITOLI DI STUDIO E ATTESTATI

1. L'Università Cattolica conferisce i seguenti titoli:

   a) diploma universitario;
   b) diploma di laurea;
   c) diploma di specializzazione.

2. L'Università Cattolica può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

ART. 5

DOTTORATI DI RICERCA

1. L'Università Cattolica organizza e svolge corsi di dottorato di ricerca e può consorziarsi con altre Università ed enti ai medesimi fini.

ART. 6

ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. L'Università Cattolica istituisce e promuove attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale anche sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. In particolare l'Università Cattolica, anche attraverso specifiche strutture decentrate:

   a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
   b) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
   c) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine;
   d) partecipa a iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
   e) promuove e organizza l'aggiornamento, la riqualificazione professionale e la formazione permanente del proprio personale amministrativo, tecnico e sanitario;
   f) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti;
   g) promuove iniziative di formazione permanente. A tale scopo l'Università Cattolica cura anche l'approfondimento dei problemi teorici legati a tale formazione.

3. L'Università Cattolica fornisce il proprio apporto qualificato anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. A tal fine può stipulare contratti e convenzioni per attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.

4. L'Università Cattolica assicura la tutela e la valorizzazione dei propri beni culturali e ne favorisce la conoscenza.

ART. 7

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. L'Università Cattolica collabora alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione con altre università italiane ed estere, in particolare con le Università cattoliche, con quelle dei Paesi dell'Unione europea e con organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali. L'Università Cattolica dedica particolare attenzione ai programmi di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. L'Università Cattolica può contribuire al sostegno di enti e associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri e instaurare con questi rapporti di collaborazione.

ART. 8

DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Università Cattolica, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. L'Università Cattolica puo svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con le Regioni e altri enti territoriali, anche mediante affidamento a essa in gestione diretta.

2. L'Università Cattolica adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo.

ART. 9

CORSI DI INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA

1. Per tutti gli studenti dell'Università Cattolica sono istituiti Corsi di introduzione alla Teologia. L'Università Cattolica promuove la preparazione teologica e morale dei propri studenti, ivi compresa quella riguardante i problemi di deontologia professionale, anche attraverso altre iniziative di formazione.

ART. 10

PRINCIPI COMUNI DI COMPORTAMENTO

1. L'Università Cattolica e una comunità di docenti, studenti e personale amministrativo, tecnico e sanitario, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà personali e collettive, nonchè ai principi della solidarietà.

2. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e sanitario e gli studenti concorrono a mantenere e rafforzare l'unità e l'identità cattolica dell'Università e contribuiscono al suo funzionamento, secondo le rispettive competenze e responsabilità, sulla base dei seguenti principi comuni di comportamento:

    a) rigoroso adempimento dei doveri accademici e collaborazione nell'organizzazione dell'attività didattica anche ai fini di un'equilibrata distribuzione del carico didattico;
    b) cooperazione nell'attività scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, alla conoscenza e all'utilizzo delle relazioni instaurate con altre Università, istituti o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici;

c) particolare dedizione nell'assistenza al malato in cura nelle strutture dell'Università Cattolica;
d) concorso al più efficiente impiego delle risorse e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dall'Università Cattolica;
e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro;
f) collaborazione alla promozione e alla realizzazione di iniziative di interesse e di utilità comune all'istituzione universitaria e di quelle atte a diffondere i valori della sussidiarietà, della responsabilità e della solidarietà.

3. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e sanitario sono tenuti altresì al rispetto dei principi e dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dalle norme vigenti.

ART. 11

ANIMAZIONE SPIRITUALE E AZIONE PASTORALE

1. Allo scopo di realizzare i suoi fini istituzionali e in armonia con il magistero della Chiesa, l'Università Cattolica istituisce un Centro di Pastorale universitaria.

2. L'animazione spirituale e l'azione pastorale nella comunità universitaria sono coordinate dall'Assistente ecclesiastico generale, nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Egli si avvale della collaborazione di altri Assistenti ecclesiastici e del Consiglio pastorale universitario.

ART. 12

ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE

1. L'Università Cattolica promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del proprio personale attraverso idonee forme organizzative, anche convenzionandosi con enti e associazioni che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale.

2. A tal fine l'Università Cattolica costituisce appositi comitati le cui attribuzioni, composizione e funzionamento sono disciplinati in conformità al regolamento generale di Ateneo.

3. In particolare, al fine di sovrintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività, l'Università Cattolica istituisce, con decreto rettorale, un Comitato per lo sport universitario composto da:

   a) il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
   b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;
   c) due studenti eletti secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;
   d) il Direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.

4. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati a norma di legge, con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università Cattolica o da altri enti e con eventuali contributi degli studenti.

ART. 13

DIRITTO DI ACCESSO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. L'Università Cattolica garantisce, nell'ambito delle leggi vigenti, l'accesso alle informazioni e la trasparenza degli atti di governo e di amministrazione, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 14

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. L'Università Cattolica utilizza per le attività istituzionali i beni propri e quelli messi a disposizione dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, nonché da altri enti e privati. Le modalità di utilizzo dei beni dell'Istituto Giuseppe Toniolo sono disciplinate da convenzioni stipulate con lo stesso Istituto.

2. Le fonti di finanziamento dell'Università Cattolica sono costituite dalle tasse e dai contributi degli studenti, da contributi spettanti per legge e da altre forme di finanziamento quali proventi di attività, rendite, frutti e convenzioni, nonchè lasciti, donazioni e contributi volontari, in particolare dei cattolici italiani.

TITOLO II

Organi centrali

ART. 15

ORGANI CENTRALI

1. Gli organi centrali dell'Università sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato direttivo;
- il Rettore;
- il Senato accademico;
- la Consulta di Ateneo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da diciotto membri:

   a) dal Rettore che lo presiede;
   b) da dieci membri nominati dall'ente morale Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori;
   c) da un rappresentante della Santa Sede;
   d) da un rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana;
   e) da un rappresentante del Governo;
   f) da un rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana;
   g) da tre membri eletti tra i professori di prima fascia, di cui uno della sede di Milano eletto dai professori di prima e seconda fascia della sede di Milano, uno eletto dai professori di prima e seconda fascia delle sedi di Piacenza e Brescia alternativamente tra i professori di prima fascia di Piacenza e Brescia, e uno della sede di Roma eletto dai professori di prima e seconda fascia della sede di Roma. Le relative modalità di votazione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati a partecipare i Pro-Rettori.

3. In caso di impedimento o assenza del Rettore il Consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità di carica.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del precedente.

6. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a dieci.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo diversa maggioranza prevista dal presente statuto, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Partecipa alle adunanze il Direttore amministrativo con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale.

ART. 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Spettano al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università Cattolica. In ogni caso il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università Cattolica, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare:

   a) lo statuto e le modifiche relative su proposta del Senato accademico, sentiti i Consigli di facoltà interessati per le materie relative all'ordinamento didattico;
   b) il regolamento generale di Ateneo e le modifiche relative su proposta del Senato accademico;
   c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

   a) la nomina del Rettore;
   b) i programmi di sviluppo;
   c) il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Università Cattolica, ivi compresi quelli del Policlinico universitario "A. Gemelli";
   d) la determinazione delle modalità di ammissione degli studenti;
   e) la nomina del Direttore amministrativo;
   f) l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione delle strutture didattiche e dei relativi corsi di laurea e di diploma previsti a statuto e delle nuove strutture di assistenza sanitaria;

g) la programmazione e l'indirizzo, nonchè le modalità organizzative e gestionali della gestione speciale del Policlinico universitario "A. Gemelli";
h) la nomina dei Direttori delle sedi, degli altri dirigenti amministrativi e del Direttore del Policlinico;
i) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
l) gli organici dei docenti e dei ricercatori universitari;
m) le tasse e i contributi a carico degli studenti;
n) l'organizzazione delle strutture amministrative.

ART. 18

COMITATO DIRETTIVO

1. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Comitato direttivo. Questo è composto da nove membri:

a) il Rettore che ne è Presidente;
b) cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori;
c) i tre professori eletti ai termini dell'art. 16, primo comma, lettera g).

In caso di impedimento o di assenza del Rettore il Comitato direttivo è presieduto dal componente con maggiore anzianità di carica. Partecipa alle adunanze con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale delle sedute il Direttore amministrativo.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo diversa maggioranza prevista dal presente statuto, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti: nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Spetta al Comitato direttivo in sede istruttoria:

a) l'aumento o la diminuzione degli organici dei docenti e dei ricercatori universitari;
b) l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Università Cattolica, ivi compresi quelli del Policlinico universitario "A. Gemelli";
c) la determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
d) l'esame delle proposte di variazioni al bilancio preventivo e delle operazioni finanziarie;
e) l'acquisizione e la vendita di immobili;
f) l'attivazione e la soppressione di corsi di laurea, scuole, dipartimenti, istituti, centri di ricerca, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca.

4. Spettano al Comitato direttivo le seguenti funzioni, salvo la avocazione del Consiglio di amministrazione:

a) il conferimento di insegnamenti, lettorati, esercitazioni, le relative nomine e i conseguenti trattamenti economici del personale docente;
b) la nomina delle delegazioni per la stipula dei contratti collettivi di lavoro del personale amministrativo e tecnico e l'autorizzazione alla stipula degli stessi;
c) l'indennità di carica al Rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi;
d) la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e di assistenza sanitaria, le relative assunzioni e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico, nonchè l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
e) l'accettazione di donazioni, eredità, legàti;
f) l'esame degli atti contenziosi e le determinazioni relative.

5. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato direttivo l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la ripartizione dei contributi ministeriali;
b) l'indizione e l'aggiudicazione di gare per nuove costruzioni e per opere di manutenzione straordinaria, nonchè per forniture;
c) le operazioni finanziarie;
d) le convenzioni straordinarie;
e) i compensi al di fuori dei contratti;
f) le manutenzioni e le ristrutturazioni ordinarie e non previste a bilancio;
g) i riassetti organizzativi di sede e di area riguardanti una pluralità di uffici.

6. Il Consiglio di amministrazione può inoltre delegare al Comitato direttivo ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

ART. 19

RETTORE

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori ordinari che abbiano almeno cinque anni di anzianità di ruolo nell'Università Cattolica. nell'ambito di una rosa di candidati composta da cinque nominativi deliberata dal Senato accademico sulla base di designazione espressa dai Consigli di facoltà. Ciascuna facoltà designa non più di tre nominativi. Le modalità di designazione dei Consigli di facoltà e per la formazione della rosa dei candidati saranno definite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il Rettore dura in carica 4 anni ed è riconfermabile per non più di due mandati consecutivi. Per tutta la durata del mandato è tenuto all'osservanza del tempo pieno.

3. Spetta al Rettore:
   a) rappresentare legalmente l'Università Cattolica;
   b) svolgere le funzioni generali di indirizzo dell'Ateneo nell'ambito delle competenze previste dal presente statuto;
   c) promuovere la convergenza dell'operato di tutte le componenti la comunità universitaria per il conseguimento dei fini propri dell'Università Cattolica;
   d) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, il Comitato direttivo, il Senato accademico e la Consulta di Ateneo;
   e) promuovere criteri organizzativi atti a garantire il buon andamento dell'Ateneo, controllandone il funzionamento generale e l'efficienza delle strutture;
   f) adottare tutti gli atti che impegnano l'Università Cattolica verso l'esterno, salve le facoltà di delega di cui al successivo comma e quanto diversamente previsto dal presente statuto;
   g) adottare, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Comitato direttivo e del Senato accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
   h) esercitare le altre competenze ad esso attribuite dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università Cattolica.

4. Il Rettore può nominare uno o più Pro-Rettori, di cui uno con funzioni vicarie. Ad essi può delegare l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori e sedi dell'Università Cattolica.

ART. 20

SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle facoltà di cui si compone l'Università Cattolica. Alle sedute del Senato accademico partecipa il Direttore amministrativo. Può svolgere le funzioni di segretario un funzionario amministrativo, nominato dal Rettore, sentito il Direttore amministrativo.

2. Spettano al Senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, che non siano riservate dal presente statuto ad altri organi centrali dell'Università Cattolica e alle strutture didattiche e di ricerca. Il Senato accademico può delegare in via temporanea proprie competenze ad altri organi, qualora ritenga ciò necessario per il miglior andamento dell'attività didattica e di ricerca. In particolare il Senato accademico esercita direttamente la seguenti competenze non delegabili:

   a) proporre lo statuto e il regolamento generale di Ateneo e le relative modifiche, nonché deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche sentito il Consiglio di amministrazione;

b) formulare proposte ed esprimere pareri sui programmi di sviluppo dell'Università Cattolica;
c) scegliere, sulla base delle designazioni dei Consigli di facoltà, a norma del primo comma dell'articolo precedente, i nominativi da proporre al Consiglio di amministrazione per la nomina del Rettore;
d) esercitare le competenze, previste dal presente statuto, in materia di:
   - istituzione di sedi;
   - istituzione di Facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma;
   - istituzione di scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento;
   - istituzione di dipartimenti, istituti e centri di ricerca;
   - istituzione di strutture didattiche e di ricerca, diverse da quelle prima elencate, previste dalle norme in materia;
e) proporre la determinazione dell'organico dei docenti e dei ricercatori universitari ed esercitare le competenze di legge al riguardo;
f) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;
g) fissare gli indirizzi relativi alle funzioni dell'organo di valutazione interna di cui all'art. 36 del presente statuto;
h) esprimere il parere sulle modalità di ammissione degli studenti;
i) esprimere il parere in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
l) dare parere sull'organizzazione delle strutture amministrative e sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e le relative modifiche, nonchè sugli altri regolamenti previsti dal presente statuto;
m) dare pareri su ogni altro argomento che gli altri organi centrali dell'Università Cattolica intendano rimettere alla sua valutazione e formulare proposte in ordine alla migliore attuazione dei programmi di sviluppo;
n) elaborare le relazioni di sintesi sull'attività scientifica e didattica svolte nella Università Cattolica, sulla base delle relazioni predisposte dalle competenti strutture didattiche e di ricerca.

3. Ai fini della formulazione delle proposte di modifica dello statuto, il Senato accademico è integrato da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori universitari, nonchè da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico con voto deliberativo. I predetti componenti sono eletti dalla Consulta di Ateneo secondo le modalità previste nel regolamento generale di Ateneo.

4. Salvo quanto previsto per il Rettore, sono tra loro incompatibili le cariche di componente del Senato accademico, anche integrato, e di componente del Consiglio di amministrazione.

5. In caso di assenza o di impedimento del Rettore il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità, anche non continuativa, di carica nell'ambito dell'Università Cattolica.

6. Il Rettore può invitare i Pro-Rettori a partecipare alle sedute del Senato accademico.

ART. 21

CONSULTA DI ATENEO

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle componenti della comunità universitaria alla formazione degli indirizzi e delle scelte di interesse generale per l'Università Cattolica è costituita la Consulta di Ateneo.

2. Essa è composta dal Rettore, o da un suo delegato, che la presiede e da altri cinquantasei membri in rappresentanza, rispettivamente, dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti. Essi sono eletti secondo modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, le quali dovranno garantire l'articolazione della rappresentanza per aree scientifico-disciplinari e per sedi dell'Università Cattolica. La Consulta di Ateneo elegge, fra i suoi componenti, un Vice Presidente. A partecipare alle sedute è invitato l'Assistente ecclesiastico generale.

3. La Consulta di Ateneo formula valutazioni e indicazioni ai fini dell'elaborazione degli indirizzi di programmazione e di sviluppo dell'Università Cattolica, della migliore organizzazione e del funzionamento della stessa. Esprime pareri su ogni altra questione di interesse generale per la comunità universitaria ove ne sia richiesta dal Rettore.

4. La Consulta di Ateneo elegge, con le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei docenti, degli studenti e del personale amministrativo e tecnico nel Senato accademico integrato.

5. Non sono compatibili fra loro le cariche di Preside di facoltà e di componente della Consulta di Ateneo.

ART. 22

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università Cattolica è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione e durano in carica 4 anni.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono demandati al regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il predetto regolamento stabilisce altresì anche le incompatibilità alla nomina.

TITOLO III

Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria

ART. 23

STRUTTURE DIDATTICHE DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA

1. Nell'Università Cattolica l'attività didattica e di ricerca viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture:

   1) *Didattiche*
      a) Facoltà;
      b) Scuole di specializzazione.

   2) *Di ricerca*
      a) Dipartimenti;
      b) Istituti;
      c) Centri di ricerca.

   3) *Di alta specializzazione*

   4) *Di assistenza sanitaria*
      a) Policlinico universitario "A. Gemelli".

2. Le strutture didattiche sono individuate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente statuto. Le strutture di ricerca di cui ai punti 2, a) e 2, b) sono individuate dal regolamento generale di Ateneo. Le strutture di cui ai punti 2, c) e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli artt. 34 e 29. Le strutture di cui al punto 4 sono individuate ai sensi degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

3. Rientrano tra le strutture dell'Università Cattolica il Centro di ricerche e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche con sede in Campobasso e il Centro di ricerche biotecnologiche con sede in Cremona, l'organizzazione e il funzionamento dei quali saranno disciplinati dal regolamento generale di Ateneo in armonia con i principi del presente statuto.

ART. 24

FACOLTÀ E LORO ORGANI

1. Le Facoltà hanno autonomia nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli di diploma di laurea, di diploma universitario e di diploma di specializzazione, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i dottorati di ricerca.

2. Sono organi delle Facoltà:

   a) il Preside;
   b) il Consiglio di facoltà;
   c) i Consigli di corso di laurea, di diploma, di indirizzo.

3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

4. Le Facoltà sono individuate come centri di costo ai fini di quanto stabilito nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 25

PRESIDE

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà. In particolare il Preside:

   a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
   b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
   c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;
   d) è membro di diritto del Senato accademico;
   e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Per tutta la durata del mandato è tenuto all'osservanza del tempo pieno.

3. Il Preside è eletto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal Decano della Facoltà. Le restanti modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della Facoltà, può nominare tra i professori di prima fascia, un Vice Preside con il compito di coadiuvarlo ed eventualmente di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento sulla base di apposite deleghe.

ART. 26

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori incaricati dei corsi ai sensi dell'art. 44, secondo comma, e degli studenti. Alle riunioni del Consiglio di facoltà può essere altresì invitato a partecipare, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di facoltà:

   a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
   b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in modo vincolante per i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento ai sensi dell'art. 44, terzo comma, nonchè la verifica del loro svolgimento, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e sentiti i Consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;
   c) la designazione di non più di tre nominativi per la formazione della cinquina per la nomina del Rettore;
   d) dare parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo per le materie relative all'ordinamento didattico e formulare proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
   e) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
   f) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;
   g) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree honoris causa;

h) il concorso all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca;
i) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme di legge, di statuto e dai regolamenti generale e didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio di facoltà puo costituire commissioni anche con compiti deliberativi, sulla base di apposite deleghe e secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. La composizione delle commissioni deve assicurare la rappresentanza delle varie componenti presenti nel Consiglio di facoltà in relazione ai compiti affidati alla commissione.

4. Il Consiglio di facoltà puo istituire un Comitato consultivo internazionale chiamando a farne parte personalità, sia italiane che estere, provenienti dal mondo scientifico, culturale e accademico esterno all'Ateneo, nonché di quello delle professioni, delle istituzioni e dell'economia. Il Comitato ha il compito di favorire i collegamenti esterni della Facoltà in accordo con i competenti servizi e organismi dell'Ateneo. Il Comitato è presieduto dal Preside di facoltà e il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo. I componenti del Comitato sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di facoltà.

ART. 27
CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA, DI DIPLOMA E DI INDIRIZZO

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi o indirizzi di laurea o corsi di diploma anche distinti per sede possono essere istituiti Consigli di corso di laurea o di diploma o di indirizzo.

2. I Consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica previste dalle norme di legge, di statuto e di regolamento didattico di Ateneo o delegate dal Consiglio di facoltà.

3. I Consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo sono composti da tutti i titolari degli insegnamenti afferenti ai corsi o indirizzi interessati, nonchè dai rappresentanti dei ricercatori universitari e dai rappresentanti degli studenti secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. Può essere invitato a partecipare alle riunioni dei predetti Consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.

4. I Consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo eleggono i rispettivi Presidenti fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia

secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. I Presidenti dei Consigli sono nominati dal Rettore e sono rieleggibili. I Presidenti convocano e presiedono i Consigli, sovrintendono alle attività didattiche dei rispettivi corsi o indirizzi e curano l'esecuzione delle delibere dei Consigli stessi.

ART. 28

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite per consentire il raggiungimento di un più elevato grado di preparazione successivamente al conseguimento della laurea, anche per legittimare, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

2. L'organizzazione delle Scuole di specializzazione è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo. L'ordinamento didattico e disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo, su proposta delle Facoltà interessate.

3. Sono organi della scuola il Direttore e il Consiglio della scuola. Il Direttore è preposto al funzionamento della scuola e ne è responsabile. Il Direttore è eletto dal Consiglio della scuola fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

4. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i titolari degli insegnamenti afferenti alla scuola, nonchè da una rappresentanza degli specializzandi secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 29

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Al fine di soddisfare esigenze di formazione culturale e di aggiornamento o riqualificazione professionale in specifici settori, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento post-laurea.

2. Possono essere altresì istituiti corsi di alta specializzazione, di durata variabile, tesi alla formazione scientifica anche su tematiche monografiche di rilevante attualità. A tali fini vengono istituite apposite strutture.

3. I corsi di cui al presente articolo e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, su conforme delibera del Comitato direttivo, sentito il Senato

accademico, su proposta delle Facoltà interessate. Con il decreto istitutivo è stabilito altresì l'ordinamento del corso nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

ART. 30

DIPARTIMENTI E ISTITUTI

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti o gli istituti.

2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo, e possono comprendere docenti anche appartenenti a Facoltà diverse. A ciascun dipartimento devono afferire almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia.

3. Gli istituti sono costituiti per settori scientifici monotematici e possono comprendere docenti anche appartenenti a Facoltà diverse. A ciascun istituto devono afferire almeno due professori di ruolo, di cui almeno uno di prima fascia.

4. I dipartimenti e gli istituti promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali o commissionate da terzi nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore universitario e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

5. I dipartimenti concorrono all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.

6. Sono organi del dipartimento o dell'istituto:

   a) il Direttore;
   b) il Consiglio e, ove costituita, la Giunta di dipartimento o di istituto.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti ordinari i dipartimenti e gli istituti dispongono di un'apposita dotazione finanziaria stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Università Cattolica. I dipartimenti e gli istituti possono inoltre avvalersi di altre risorse reperite attraverso contratti di ricerca, convenzioni ed elargizioni secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I dipartimenti e gli istituti sono individuati come centri di costo ai fini di quanto stabilito nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 31

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO O DI ISTITUTO

1. Il Direttore di dipartimento o di istituto è designato dal rispettivo Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, ed è nominato dal Rettore.

2. Il Direttore dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Il Direttore:

   a) propone gli orientamenti generali di ricerca;
   b) presiede il Consiglio e la Giunta, se istituita, e cura l'esecuzione delle relative delibere;
   c) sovrintende al funzionamento del dipartimento o dell'istituto;
   d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
   e) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

4. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento o dell'istituto, può nominare tra i professori di ruolo un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo.

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore svolge le funzioni di Direttore il professore di ruolo di prima fascia con la maggiore anzianità nei ruoli dei professori universitari, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore.

ART. 32

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO O DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di dipartimento e composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori universitari afferenti al dipartimento stesso, nonché da un rappresentante dei professori incaricati ai sensi dell'art. 44, secondo comma, e da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ove questi siano gestiti con sede amministrativa presso l'Università Cattolica. Può essere invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.

2. Il Consiglio di istituto e composto da tutti i professori di ruolo e da una rappresentanza dei professori incaricati ai sensi dell'art. 44, secondo comma, e da un rappresentante dei ricercatori universitari afferenti all'istituto stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Può essere invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.

3. Il Consiglio programma le attività del dipartimento o dell'istituto ed esercita tutte le altre competenze previste dalle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il Consiglio, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento o dell'istituto, puo eleggere al proprio interno una Giunta, composta secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 33

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

1. E' istituito presso ciascuna sede dell'Ateneo un Consiglio dei rappresentanti degli organismi di ricerca (dipartimenti, istituti, centri, riviste e altri organismi) eletti dai Direttori degli organismi stessi al loro interno. Il Consiglio ha il compito di promozione, coordinamento e circolazione delle informazioni inerenti le attività di ricerca, secondo gli indirizzi stabiliti dal Senato accademico. Le modalità di elezione dei membri del Consiglio, di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 34

CENTRI DI RICERCA E INTERUNIVERSITARI

1. I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento di attività finalizzate a specifici obiettivi, cui possono partecipare docenti e ricercatori universitari anche afferenti a più dipartimenti e istituti.

2. I centri di ricerca possono essere istituiti in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non.

3. L'istituzione e l'ordinamento dei centri di cui ai commi precedenti sono disposti con appositi statuti deliberati dal Comitato direttivo, d'intesa con il Senato accademico, su proposta dei Consigli di facoltà interessati.

ART. 35

SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE

1. La biblioteca centrale e le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'Università Cattolica costituiscono un unico sistema bibliotecario e documentale di Ateneo, a mezzo del quale l'Università Cattolica promuove e sviluppa, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale a supporto delle attività didattiche e di ricerca.

2. Le modalità organizzative e gestionali del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 36

ORGANO DI VALUTAZIONE INTERNA

1. E' istituito un organo di valutazione interna con il compito di verificare i risultati delle attività didattiche e di ricerca svolte nell'Università Cattolica.

2. La composizione di tale organo e gli obiettivi specifici della sua azione e i relativi parametri di valutazione sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.

3. Tale organo svolgerà le proprie funzioni secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e in coordinamento con i Presidi delle Facoltà e i rappresentanti dei Direttori degli organismi di ricerca di cui all'art. 33.

ART. 37

POLICLINICO UNIVERSITARIO "A. GEMELLI"

1. Il Policlinico universitario "A. Gemelli", di seguito indicato come Policlinico universitario, costituisce parte integrante dell'Università Cattolica e le sue attività sono strettamente collegate a quelle della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli". Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il Policlinico universitario è organizzato e gestito in analogia ai principi delle leggi vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, dell'ispirazione cristiana, della struttura amministrativa e dei principi generali di organizzazione e gestione dell'Università Cattolica, nonché di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il Policlinico universitario è una gestione speciale dell'Università Cattolica soggetta al governo del Consiglio di amministrazione e degli altri organi centrali dell'Università Cattolica, secondo le rispettive competenze. Ha un proprio distinto bilancio annesso al bilancio generale dell'Università Cattolica e redatto secondo i criteri generali fissati dal Consiglio di amministrazione, in armonia con le norme di legge e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la Regione Lazio e le altre Regioni competenti. In particolare, la gestione del Policlinico universitario è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

ART. 38
ORGANI DEL POLICLINICO

1. Sono organi della gestione speciale del Policlinico universitario:

   a) il Direttore del Policlinico;
   b) il Collegio dei Revisori.

2. Il Direttore del Policlinico è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Direttore amministrativo e il Consiglio di facoltà, tenendo conto dei requisiti previsti per i direttori generali delle aziende ospedaliere.

3. Fermo restando quanto previsto al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, il Direttore del Policlinico è responsabile della gestione del Policlinico universitario e delle strutture a esso afferenti ed esercita le relative funzioni manageriali nel rispetto delle direttive di programmazione e indirizzo del Consiglio di amministrazione e dei principi organizzativi e funzionali da esso dettati. Il Direttore del Policlinico partecipa su invito del Rettore alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo quando si trattino questioni attinenti al Policlinico universitario.

4. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto rettorale ed è composto da cinque membri, di cui:

   a) uno con funzioni di Presidente e un altro componente, entrambi designati dal Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica;
   b) uno designato dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori;
   c) uno designato dal Ministero del Tesoro;
   d) uno designato dalla Regione Lazio.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in analogia con quanto previsto dalle leggi vigenti per le aziende ospedaliere.

ART. 39
CONSIGLIO DI DIREZIONE E COMITATO DI CONSULENZA TECNICO-SANITARIA

1. Concorrono alla gestione del Policlinico universitario:

   a) il Consiglio di direzione;
   b) il Comitato di consulenza tecnico-sanitaria.

2. Il Consiglio di direzione è presieduto dal Rettore ed è composto da:

   a) il Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli";
   b) il Direttore amministrativo dell'Università Cattolica;
   c) il Direttore del Policlinico;
   d) il rappresentante dei docenti della sede di Roma nel Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica;
   e) otto professori di ruolo, quattro di prima fascia e quattro di seconda fascia, eletti dal Consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli". Di questi, tre dovranno essere Direttori di dipartimento o di area funzionale, quando detti organismi saranno costituiti;
   f) uno dei rappresentanti dei ricercatori universitari presenti nel Consiglio di facoltà eletto dallo stesso Consiglio;
   g) il Direttore sanitario del Policlinico universitario;
   h) il Dirigente amministrativo del Policlinico, con voto consultivo.

3. I membri eletti durano in carica 3 anni e non sono eleggibili per il triennio immediatamente successivo.

4. Il funzionamento del Consiglio di direzione è stabilito dal regolamento generale di Ateneo, su proposta della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli".

5. Il Consiglio di direzione formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di amministrazione e agli altri organi centrali dell'Università Cattolica secondo le rispettive competenze in ordine alle linee e agli indirizzi generali di sviluppo del Policlinico universitario, agli obiettivi annuali di gestione, ai bilanci annuali, alle convenzioni e agli altri atti fondamentali di gestione dello stesso, nonchè in ordine alla loro attuazione.

6 Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di consulenza tecnico-sanitaria sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo, in analogia a quanto previsto dalle leggi vigenti per il Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere, su proposta dalla Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli". In ogni caso, i Direttori dei dipartimenti fanno parte di diritto del Comitato di consulenza tecnico-sanitaria.

ART. 40

DIRETTORE SANITARIO E DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore sanitario del Policlinico universitario è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore del Policlinico, sentito il Consiglio di facoltà, fra i docenti della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" o fra i sanitari, tenendo conto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Il Dirigente amministrativo del Policlinico è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore del Policlinico, tenendo conto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per le aziende ospedaliere.

ART. 41

DIPARTIMENTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA

1. Il Policlinico universitario si organizza in dipartimenti per l'assistenza sanitaria, in ottemperanza alle norme vigenti. In relazione alle specifiche funzioni e attività che si ritengono utili per un Policlinico universitario, anche in relazione all'attività didattica e di ricerca, le aree funzionali, le tipologie del dipartimento, la struttura, il funzionamento e le modalità per regolarne eventuali mutamenti in ottemperanza al principio della flessibilità commisurata alle esigenze mutevoli nel tempo, sono fissate dal regolamento generale di Ateneo e dagli appositi regolamenti previsti.

ART. 42

ULTERIORI MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

1. Gli organici del personale docente con funzioni assistenziali e le modalità di conferimento della responsabilità di strutture assistenziali sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", sentito il Comitato di consulenza tecnico-sanitaria.

2. I professori universitari di prima e di seconda fascia con funzioni assistenziali sono equiparati alla dirigenza medica di secondo livello del Servizio Sanitario Nazionale che si articola in due fasce stipendiali corrispondenti al decimo e all'undicesimo livello retributivo, collocandosi di norma in quest'ultimo i professori universitari di prima fascia; i ricercatori universitari e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento con funzioni assistenziali sono equiparati alla dirigenza medica di primo livello.

3. Le ulteriori modalità organizzative e gestionali e l'organico del personale sanitario non docente e amministrativo del Policlinico universitario sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore del Policlinico, sentito il Comitato di consulenza tecnico-sanitaria.

4. Il rapporto di lavoro del personale sanitario non docente e amministrativo è disciplinato dai relativi contratti collettivi.

ART. 43

COMITATO ETICO

1. Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" e il Policlinico universitario è istituito un Comitato Etico con il compito di valutare le condizioni di eticità dei programmi di sperimentazione clinica riguardanti farmaci o nuove metodiche diagnostico-terapeutiche sull'uomo, al fine della salvaguardia della sicurezza, dell'integrità e dei diritti umani dei soggetti coinvolti nei programmi di sperimentazione medesimi.

2. Il Comitato Etico valuta altresì la compatibilità dei progetti di ricerca relativi alla sperimentazione su animali.

3. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

4. Ulteriori Comitati Etici potranno essere istituiti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo in relazione a specifiche esigenze di altre aree disciplinari.

TITOLO IV

Professori e ricercatori

ART. 44

INSEGNAMENTI

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università Cattolica. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura di insegnamenti con le modalità di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a docenti di altre Università e a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. La libertà di insegnamento garantisce i docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della loro attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza con gli ordinamenti didattici.

4. L'attività di insegnamento presso l'Università Cattolica comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa.

ART. 45

GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

1. Le nomine dei titolari di insegnamento dell'Università Cattolica sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica, da rilasciarsi a norma e per gli effetti dell'art. 10, n. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121.

2. Nell'applicare l'art. 10, n. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, l'Università Cattolica, in conformità a quanto previsto dal Protocollo addizionale al predetto Accordo, si atterrà alla sentenza n. 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

ART. 46

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO E DI QUIESCENZA

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari dell'Università Cattolica sono disciplinati dalle disposizioni di legge, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 4 della Legge 29 luglio 1991, n. 243, concernenti rispettivamente i professori di ruolo e i ricercatori universitari delle Università statali, salvo gli eventuali trattamenti di miglior favore disposti dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze disciplinari a esso spettanti, il Senato accademico è integrato con una rappresentanza della categoria di appartenenza dell'incolpato secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il trattamento economico spettante ai docenti titolari di affidamento, supplenza o contratto viene stabilito annualmente dal Comitato direttivo.

4. Il Consiglio di amministrazione può altresì assegnare una indennità di carica al Rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi.

ART. 47

ORGANICI

1. I posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario attualmente in organico sono individuati dalla allegata tabella B. Gli organici di cui alla predetta tabella possono essere modificati su proposta delle Facoltà interessate, sentito il Senato accademico, con delibera del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Organizzazione amministrativa

ART. 48

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore.

2. Il Direttore amministrativo espleta le seguenti funzioni:

   a) è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e ne dirige e coordina l'attività;
   b) esplica una generale attività di indirizzo e coordinamento dei Direttori delle sedi e degli altri dirigenti, nonché di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale amministrativo e tecnico;
   c) determina i criteri di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive del Rettore e alle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato direttivo;
   d) formula proposte agli organi dell'Università Cattolica sull'organizzazione dei servizi e del personale;
   e) dà attuazione alle deliberazioni degli organi di governo dell'Università Cattolica;
   f) partecipa alle adunanze degli organi collegiali ai sensi del presente statuto;
   g) è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

ART. 49

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

1. L'organizzazione amministrativa è determinata dal Consiglio di amministrazione.

2. Le attribuzioni, le funzioni e le competenze delle strutture e dei dirigenti a esse preposti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione che ne stabilisce altresì gli ambiti di autonomia e di responsabilità.

3. L'organizzazione amministrativa si basa sull'unità di governo dell'Università Cattolica, secondo la relativa consolidata tradizione e valorizza la diffusione dell'Università Cattolica sul territorio nazionale tenendo conto della peculiarità delle singole sedi. Essa fa capo al Direttore amministrativo a livello centrale e ai Direttori delle sedi a livello locale.

4. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico è disciplinato dai contratti di lavoro per le sedi padane e per la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", deliberati dal Comitato direttivo a seguito della relativa contrattazione.

ART. 50

DIRETTORI DI SEDE

1. I Direttori delle sedi sono responsabili del funzionamento della gestione locale e del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento generale di competenza del Direttore amministrativo e di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

2. I Direttori delle sedi sono nominati dal Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore amministrativo.

ART. 51

CONTROLLI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Università Cattolica adotta per la gestione del personale, delle risorse edilizie e finanziarie, il metodo della programmazione pluriennale e il controllo di gestione, mediante specifiche tecniche per il raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza.

2. I risultati del controllo di gestione e dell'attività amministrativa debbono formare oggetto di apposita valutazione degli organi di governo dell'Ateneo, attraverso l'attività dell'organo di valutazione interna di cui al precedente articolo 36.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti l'Università Cattolica adotta appositi indicatori di costi e di risultati attraverso i quali viene assicurata la misurazione dell'efficienza, nonché dell'economicità e del buon andamento della gestione.

4. Le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente articolo sono previste dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO VI

Studenti

ART. 52

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

1. Agli studenti dell'Università Cattolica e richiesto il consapevole impegno a rispettare le finalità culturali, scientifiche, educative e la connotazione cattolica dell'Ateneo e, nel rispetto della libertà di ciascuno, a valorizzarle in collaborazione leale e operosa con tutte le componenti universitarie.

ART. 53

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ATENEO

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attività dell'Università Cattolica attraverso le proprie rappresentanze negli organi centrali e nei Consigli delle strutture didattiche secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Fermo quanto previsto dal successivo art. 60, il Rettore o suoi delegati provvedono altresì a consultare in forma coordinata, per singole sedi, le rappresentanze degli studenti negli organi di cui al comma precedente in ordine alle materie di interesse generale per gli studenti e in particolare per quelle oggetto dei successivi artt. 54, 56, 57 e 58.

3. L'Università Cattolica, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione degli studenti nelle attività ammesse.

4. Le norme relative alla collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

5. L'Università Cattolica favorisce le iniziative delle associazioni studentesche riconosciute che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.

6. Nelle strutture universitarie sono previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche aventi i requisiti previsti dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 54

TUTORATO

1. Nell'Università Cattolica è istituito il tutorato, sotto la responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche. I servizi di tutorato sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.

ART. 55

DISCIPLINA STUDENTI

1. Il regolamento didattico di Ateneo individua le infrazioni e le relative sanzioni disciplinari comminabili agli studenti, gli organi competenti e le procedure corrispondenti, in armonia con i principi e le norme di legge vigenti.

ART. 56

TASSE E CONTRIBUTI

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera annualmente le tasse e i contributi a carico degli studenti in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge per gli studenti delle Università statali.

ART. 57

MODALITA' DI AMMISSIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle strutture didattiche e di ricerca scientifica dell'Università Cattolica e delle Facoltà, ove ne ravvisi la necessità, determina anno per anno, per ciascuna Facoltà, su proposta del rispettivo Consiglio e sentito il Senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso.

2. Inoltre il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli delle facoltà interessate, e sentito il Senato accademico, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

3. Con la stessa procedura vengono determinati per ciascun anno numero e modalità dei trasferimenti da altre Università e dei passaggi da altre Facoltà dell'Ateneo.

ART. 58

COLLABORAZIONE UNIVERSITÀ CATTOLICA - MONDO DEL LAVORO

1. L'Università Cattolica provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomandi e neodiplomati di ogni livello. A tale scopo sono organizzate attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra l'Università Cattolica e il mondo del lavoro. L'Università Cattolica, anche tramite associazioni di laureati, provvede a sviluppare la collaborazione e i rapporti tra i medesimi e l'Università stessa.

TITOLO VII

Norme comuni, finali e transitorie

ART. 59

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico integrato, sentiti i Consigli delle facoltà interessate per le materie di competenza.

ART. 60

REGOLAMENTI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto e in ottemperanza allo stesso, il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentiti i Consigli di facoltà, consultate le rappresentanze delle associazioni studentesche e le organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza.

2. Entro i sei mesi successivi dall'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta di ciascuna Facoltà per la parte di competenza, consultate le rappresentanze delle associazioni studentesche, nonchè le rappresentanze delle organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza, delibera il regolamento didattico di Ateneo.

3. Entro la stessa data di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato direttivo, sentito il Senato accademico per la parte di competenza, delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le modifiche dei regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con le procedure rispettivamente previste per la loro approvazione.

5. Sono adottati altresì i regolamenti di facoltà di cui all'art. 26, primo comma, e gli eventuali altri regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca secondo quanto previsto dai regolamenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

6. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati con decreto del Rettore.

ART. 61

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi per le materie la cui disciplina è a esse demandata le norme vigenti, semprechè non incompatibili con il presente statuto.

2. Le disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica del Rettore, dei Presidi, dei Presidenti dei Consigli di corso e dei Direttori dei dipartimenti e degli istituti si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'ufficio dopo l'entrata in vigore del presente statuto.

ART. 62

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

1. Fino alla loro trasformazione in Corsi di diploma universitario continuano ad operare secondo i rispettivi ordinamenti le seguenti Scuole dirette a fini speciali:

- per dirigenti dell'assistenza infermieristica;
- per tecnici cosmetici;
- per tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

ART. 63

ASSISTENTI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO

1. Si intendono estese agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento le disposizioni riguardanti i ricercatori universitari.

ART. 64

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Quando l'Università Cattolica avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure a essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia o del carattere di Università Cattolica il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori o, in mancanza di esso, ad altro ente avente scopi di interesse culturale e cattolico da designarsi dalla Santa Sede.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

TABELLA "A"

a) FACOLTÀ

GIURISPRUDENZA
Corso di laurea in Giurisprudenza
Corso parallelo di laurea in Giurisprudenza presso la sede di Piacenza

SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze politiche

ECONOMIA
Corso di laurea in Economia e commercio
Corso di laurea in Scienze statistiche ed economiche
Corso parallelo di laurea in Economia e commercio presso la sede di Piacenza
Diploma universitario in Economia e amministrazione delle imprese
Diploma universitario in Marketing e comunicazione di azienda
Diploma universitario in Statistica

LETTERE E FILOSOFIA
Corso di laurea in Lettere
Corso di laurea in Filosofia
Diploma universitario di Operatore dei beni culturali

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di laurea in Psicologia
Corso di laurea in Scienze dell'educazione
Diploma universitario in Servizio sociale

AGRARIA
Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari
Diploma universitario in Biotecnologie agro-industriali
Diploma universitario in Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
Diploma universitario in Produzioni vegetali
Diploma universitario in Tecnologie alimentari

MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI"
Corso di laurea in Medicina e chirurgia
Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
Diploma universitario di Fisioterapista
Diploma universitario per Igienista dentale
Diploma universitario per Infermiere
Diploma universitario di Ortottista-assistente in oftalmologia
Diploma universitario di Ostetrica/o

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di laurea in Matematica
Corso di laurea in Fisica

SECONDA FACOLTA' DI ECONOMIA (SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE)
Corso di laurea in Economia bancaria
Corso di laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Corso di laurea in Economia assicurativa e previdenziale

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere

b) Scuole di specializzazione

in Alimentazione del bestiame
in Analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura
in Archeologia
in Anatomia patologica
in Anestesia e rianimazione
in Biotecnologie agro-alimentari
in Cardiochirurgia
in Cardiologia
in Chirurgia generale
in Chirurgia pediatrica
in Chirurgia plastica e ricostruttiva
in Chirurgia toracica
in Chirurgia vascolare
in Comunicazioni sociali
in Dermatologia e venereologia
in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione
in Discipline economiche bancarie e finanziarie
in Economia del sistema agro-alimentare
in Economia e politica del lavoro
in Economia e relazioni internazionali
in Ematologia
in Endocrinologia e malattie del ricambio
in Endocrinologia e malattie del ricambio (II scuola)
in Enologia
in Farmacologia
in Fitoiatria
in Gastroenterologia
in Genetica applicata
in Genetica medica
in Geriatria
in Ginecologia ed ostetricia
in Igiene e medicina preventiva

in Malattie del fegato e del ricambio
in Malattie dell'apparato respiratorio
in Malattie infettive
in Medicina del lavoro
in Medicina dello sport
in Medicina interna
in Medicina legale e delle assicurazioni
in Medicina nucleare
in Microbiologia e virologia
in Neurochirurgia
in Neurologia
in Neuropschiatria infantile
in Odontostomatologia
in Oftalmologia
in Oncologia
in Ortognatodonzia
in Ortopedia e traumatologia
in Otorinolaringoiatria
in Parchi e giardini
in Patologia clinica
in Pediatria
in Psichiatria
in Psicologia clinica
in Psicologia del ciclo di vita
in Psicologia sociale applicata
in Qualità dei prodotti zootecnici
in Radiologia
in Relazioni industriali
in Reumatologia
in Scienze giuridiche bancarie e finanziarie
in Storia dell'arte
in Tecnologie lattiero-casearie
in Urologia
in Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali
in Viticoltura
in Viticoltura ed enologia

TABELLA "B"

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA

Facoltà di Giurisprudenza	45	
Facoltà di Scienze politiche	18	
Facoltà di Economia	42	(1)
Facoltà di Lettere e filosofia	38	
Facoltà di Scienze della formazione	20	
Facoltà di Agraria	17	(2)
Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"	53	(3)
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	18	
Seconda Facoltà di Economia (Scienze bancarie, finanziarie e assicurative)	11	(4)
Facoltà di Lingue e letterature straniere	15	

(1): a questo numero va aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1984/85 e per la durata di anni 20, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di Economia industriale, istituito con d.p.r. 13 marzo 1984, n. 615.

(2): a questo numero vanno aggiunti: a decorrere dall'anno accademico 1974/75 e per la durata di anni 20, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di Industrie agrarie (Enologia, Caseificio, Oleificio), istituito con d.p.r. 29 gennaio 1977, n. 514; a decorrere dall'anno accademico 1980/81 e per la durata di anni 20, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di Valutazione zootecnica degli alimenti, istituito con d.p.r. 29 gennaio 1977, n. 514, la cui denominazione è stata modificata in Nutrizione ed alimentazione animale con d.p.r. 30 ottobre 1987.

(3): a questo numero vanno aggiunti: a decorrere dall'anno accademico 1978/79 e per la durata di anni 20, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di Fisiopatologia cardiocircolatoria, istituito con d.p.r. 13 settembre 1977, n. 1201, la cui denominazione è stata modificata in Cardiologia con d.p.r. 5 settembre 1980, n. 637; a decorrere dall'anno accademico 1996/97 e per la durata di anni 20, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di Neuropsichiatria infantile, istituito con d.r. 19 luglio 1993.

(4): a questo numero va aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1993/94 e per la durata di anni 20, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di Finanza aziendale, istituito con d.r. 31 marzo 1993.

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI II FASCIA

Facoltà di Giurisprudenza	25	
Facoltà di Scienze politiche	15	
Facoltà di Economia	94	
Facoltà di Lettere e filosofia	47	
Facoltà di Scienze della formazione	67	
Facoltà di Agraria	45	
Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"	233	(1)
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	18	
Seconda Facoltà di Economia (Scienze bancarie, finanziarie e assicurative)	12	
Facoltà di Lingue e letterature straniere	15	

(1): a questo numero va aggiunto, a decorrere all'anno accademico 1992/93 e per la durata di anni 10, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di Pediatria, istituito con d.r. 27 maggio 1992.

POSTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO

Facoltà di Giurisprudenza	55	
Facoltà di Scienze politiche	38	(1)
Facoltà di Economia	103	
Facoltà di Lettere e filosofia	93	
Facoltà di Scienze della formazione	88	(2)
Facoltà di Agraria	59	
Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"	483	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	36	
Seconda Facoltà di Economia (Scienze bancarie, finanziarie e assicurative)	25	
Facoltà di Lingue e letterature straniere	36	

(1): a questo numero va aggiunto, a decorrere dal 1° luglio 1994 e per la durata di anni 9, un posto convenzionato di ricercatore universitario per l'insegnamento di Sociologia, istituito con d.r. 3 dicembre 1992.

(2): a questo numero va aggiunto, a decorrere dal 1° luglio 1992 e per la durata di anni 10, un posto convenzionato di ricercatore universitario di Psicologia dell'età evolutiva, istituito con d.r. 29 maggio 1990.

96A7196

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652422) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERCESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO.
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- ***presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 72.500
- semestrale . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 72.000
- semestrale . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 215.500
- semestrale L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 742.000
- semestrale L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . .	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . .	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . .	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . .	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . .	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189